TRASFERIMENTO ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA DELLA COMPETENZA DI DISPORRE IL PAGAMENTO DELLE INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE PER CAUSA DI PUBBLICA UTILITA'

Art. 3

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327

Tutte le norme in contrasto con quelle della presente legge sono abrogate.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addi' 3 aprile 1926.

VITTORIO EMANUELE.

Federzoni - Rocco - Giuriati - Volpi.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Versione in vigore dal 15 maggio 1926, non più in vigore dal 30 giugno 2002 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Trasferimento all'autorita' giudiziaria della competenza di disporre il pagamento delle indennita' di espropriazione per causa di pubblica utilita'
Estremi	Legge 3 aprile 1926, n. 686
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 1926

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/trasferimento-all-autorita-giudiziaria-della-competenza-di-disporre/art-3-provvedimento-abrogato-dal-d-p-r-8-giugno-2001-n-327/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it